



Comune di Striano
Città Metropolitana di Napoli
Servizio Affari Generali

Oggetto: CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA, DIFESA E ASSISTENZA DEL COMUNE DI STRIANO NEL GIUDIZIO instaurato dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Campania – Napoli n. 6858 dell'11.12.2023 -Giudizio R.G. 2259/2019

Con la presente, tra:

Il Comune di Striano (NA), rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2026 del 09/06/2026 , esecutiva ai sensi di legge, di costituzione in giudizio e di propria determina n. 319/2026 R.G. del 15.06.2026, di conferimento incarico legale e di assunzione del relativo impegno di spesa.

e l'Avv. Alberto Saggiomo

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64/2026 del 09/06/2026 con la quale si stabiliva di costituirsi in giudizio instaurato dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Campania – Napoli n. 6858 dell'11.12.2023 -giudizio r.g. 2259/2019, acquisito al Prot.n. 5066 del 10 aprile 2024.

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 319/2026 R.G. del 15.06.2026 (adottata in attuazione della predetta deliberazione di Giunta), con la quale veniva conferito incarico legale per la rappresentanza, difesa e assistenza del Comune di Striano nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Campania – Napoli n. 6858 dell'11.12.2023 -giudizio r.g. 2259/2019, acquisito al Prot.n. 5066 del 10 aprile 2024, all'Avv. Alberto Saggiomo;

Con la medesima determinazione dirigenziale veniva impegnata la spesa per il pagamento del compenso professionale spettante al legale incaricato nel suddetto giudizio, determinata in complessivi € 3.500,00 da finalizzare al pagamento delle competenze legali inerente tutta l'attività professionale che sarà svolta dal legale incaricato nel giudizio, con assunzione del relativo impegno di spesa sul corrente bilancio di previsione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di incarico di difesa e patrocinio giudiziale, secondo le modalità e le condizioni qui di seguito indicate:

L'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio contro il Comune di Striano instaurato dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Campania – Napoli n. 6858 dell'11.12.2023 -giudizio r.g. 2259/2019, acquisito al Prot.n. 5066 del 10 aprile 2024, viene conferito all'avv. Alberto Saggiomo, p. IVA con studio legale in , n. , iscritto all'Ordine degli Avvocati di il quale dichiara che il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le comunicazioni dell'Ente è il seguente:

Il compenso è fissato convenzionalmente in € 3.500,00 **omnicomprensivi** (compreso di iva, c.p.a., spese forfettarie, etc. e non soggetto ad alcuna variazione in aumento a carico dell'Ente anche qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi) come da preventivo concordato ed accettato per le vie brevi dal suddetto professionista individuato sulla base di incarico fiduciario, tenendo conto delle disponibilità del relativo capitolo di bilancio e anche della natura della causa e del numero degli incarichi da conferire in attuazione della delibera di G.C. n. 125/2019; esso è ritenuto congruo, proporzionato e soddisfacente, da entrambe le parti, per l'espletamento di tutte le fasi del giudizio di che trattasi.

A tal fine il professionista dichiara sotto la sua piena responsabilità:

-Di essere addivenuto e di accettare in piena libertà, in totale autonomia decisionale e senza alcun tipo di costrizione da parte del Comune di Striano (ed in particolare dei funzionari che lo rappresentano) tutte le condizioni e le clausole riportate nella presente convenzione (e se previsti, nell'avviso e nella domanda di partecipazione).

-Che il prezzo pattuito è ritenuto dal professionista congruo, equo e proporzionato all'opera da prestare, tenendo conto anche di tutti i costi che saranno sostenuti in merito dal professionista.

-Che il professionista rinuncia sin d'ora a proporre impugnazione davanti al Tribunale/Giudice competente avverso le condizioni e le clausole riportate nel presente accordo/convenzione (e se previsti, nell'avviso e nella domanda di partecipazione), rinunciando pertanto a far valere l'eventuale nullità della suddetta pattuizione ed a chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso;

OBBLIGHI DELLE PARTI:

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza nessuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito /notifica dei provvedimenti giurisdizionali, anche interlocutori. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.
2. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
3. Il legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata, e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
4. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto o documento utile alla migliore difesa, richiesti dal legale.
5. Nel caso in cui il giudice dovesse riconoscere le ragioni del Comune di Striano, condannando la controparte al pagamento delle spese legali in favore del Comune, il professionista designato avrà diritto solo al compenso pattuito nella presente convenzione ed altresì dovrà provvedere, nell'interesse, per conto ed in nome del Comune stesso, a porre in essere azioni tese al recupero (crediti) in favore del predetto Ente di quanto liquidato in sentenza dal giudice a qualsiasi titolo, compresa l'esazione delle spese cui la controparte è stata condannata, e con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive, e senza alcun onere a carico del bilancio comunale, con la sola eccezione delle spese vive documentate (a titolo esemplificativo: contributo per iscrizione atto di precetto, notifiche se onerose, etc.).
6. In caso di recesso dal presente contratto per giusta causa, il legale avrà diritto al rimborso delle spese sostenute, solo qualora debitamente documentate, e al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, come determinato dall'Ufficio Legale, senza null'altro a pretendere. In caso di rinuncia all'incarico in assenza di giusta causa da parte del legale incaricato, tra le parti si conviene che alcun compenso è dovuto. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, oppure tramite pec, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
7. Non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che, in ogni caso, rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta una spesa aggiuntiva per il Comune, in quanto già compresa nel compenso pattuito.
8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute e/o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Con tale sottoscrizione, le parti si danno reciprocamente atto di aver disciplinato ogni aspetto dei rapporti tra le medesime intercorrenti relativamente all'incarico professionale come sopra formalmente conferito e specificato in oggetto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, che sarà registrato in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, le parti rinviano alle leggi vigenti in materia e alle disposizioni del Codice Deontologico Forense.

Striano, lì 15.06.2026

Il professionista incaricato

Avv. Alberto Saggiomo

Per il Comune di Striano
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott. Biagio Minichini